



Il ricorrente ha vocato in giudizio l'Agente della riscossione Equitalia sud (competente anche per Potenza) allegando, nell'ordine: a) intervenuta prescrizione (quinquennale) del credito; b) nullità insanabile dell'intimazione di pagamento ricevuta nel 2013, poiché priva degli elementi essenziali di legge, compreso la firma dell'interessato; c) nullità dell'intimazione per violazione del diritto di difesa, in relazione allo Statuto dei diritti del contribuente.

Equitalia ha eccepito innanzi tutto il difetto del contraddittorio, indi l'inammissibilità dell'opposizione, avuto riguardo alla data di notifica dell'intimazione (1.3.2013); più in dettaglio, la resistente ha descritto e documentato la seguente sequenza procedimentale: cartella esattoriale notificata nell'aprile del 2001, prima intimazione di pagamento notificata nel 2007, seconda intimazione (quella in questa sede, a suo avviso tardivamente, impugnata) notificata nel 2013; ha quindi dedotto in questi termini: essendo divenuta definitiva la cartella di pagamento a monte, il Galasso avrebbe dovuto impugnare l'intimazione, entro quaranta giorni, solo per vizi suoi propri; quanto poi alla prescrizione, Equitalia ha invocato quella decennale, argomentando che la cartella riveste natura di titolo esecutivo.

Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di I.N.P.S. e S.C.C.I., il giudice ha ordinato ad Equitalia il deposito della documentazione attestante la rituale notifica dell'intimazione del 2013, oggetto dell'odierna impugnazione (cfr. ordinanza del 31.3.2014), ma quest'ultima **null'altro ha riversato in atti**, come meglio di seguito precisato.

L'Ente previdenziale e la società di cartolarizzazione si sono costituite proponendo difese in parte assimilabili a quelle dell'Agente della riscossione; nel merito, hanno dedotto circa intervenuti pagamenti parziali effettuati nel 2007 e nel 2008 (invero, non documentati) ed hanno precisato che il credito consiste in parte dei contributi previdenziali del 1985, nonché degli anni dal 1990 al 1994.

Nel prosieguo di causa, le parti hanno a lungo controbattuto – con dialettica processuale vivace ma correttissima – su tutte le questioni poste negli atti introduttivi, ed in particolare sulla ritualità, o meno, della procedura notificatoria, soprattutto in riferimento alla seconda intimazione di pagamento, ricevuta a mani di persona che si sarebbe qualificata come “moglie” del \_\_\_\_\_ (cfr. deduzioni a verbale d'udienza del 10.10.2014 e 17.4.2015); da ultimo, il subentrato giudicante ha invitato le parti a sintetizzare i temi salienti della controversia in brevi note riepilogative, facoltà di cui si sono avvalsi solo il ricorrente ed Equitalia; indi la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 15.5.2015, con lettura del dispositivo e riservata motivazione.

All'esito di un approfondito esame di tutti gli atti e scritti di causa, ritiene il giudicante che **la spiegata opposizione debba essere accolta**, per le seguenti assorbenti considerazioni.

Occorre innanzi tutto accertare la tempestività dell'odierna impugnazione, strettamente connessa per un verso alla qualificazione dell'azione, e per altro alla ritualità o meno della



notificazione dell'ultimo atto della sequenza procedimentale – intimazione di pagamento – che secondo un filone giurisprudenziale lavoristico andrebbe impugnato attraverso una “opposizione agli atti esecutivi”, con tutto ciò che ne consegue, rispetto al *dies a quem*. Tuttavia, nel caso di notifica nulla, ipotesi qui allegata, **nessuna certezza** può aversi, in ordine al momento in cui il destinatario è venuto a conoscenza, *aliunde*, dell'atto impositivo irritualmente speditogli, per cui nemmeno può dirsi che per lui siano iniziati a decorrere i termini per l'impugnazione; impugnazione che poi in questo caso va senz'altro qualificata come **opposizione all'esecuzione**, poiché con essa si è inteso far valere **una causa estintiva del credito**, sopraggiunta prima dell'atto impugnato. Orbene, in esito all'ordinanza giudiziale del 31.3.2014, Equitalia non ha effettuato altre produzioni documentali, sostenendo d'aver correttamente notificato l'atto a suo tempo, e di tanto ha fatto espressa menzione, da ultimo, nelle note autorizzate depositate telematicamente il 28.4.2015 (*cf.* pagg. 3-4); ciò in quanto l'Agente della riscossione ritiene d'aver notificato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 139 c.p.c. e 26 del D.P.R. n. 602/1973. Per converso, parte opponente/ricorrente ha invocato anch'essa la normativa speciale in materia tributaria, ma **integrata delle previsioni di cui all'art. 60 del D.P.R. 600/1973**, sostenendo in pratica la necessità che il messo notificatore, nel caso di consegna non a mani proprie del destinatario, dia notizia a quest'ultimo a mezzo lettera raccomandata; più propriamente, ha fatto poi riferimento alla normativa speciale in tema di notificazioni a mezzo posta; è questa l'argomentazione che coglie nel segno, poiché dagli atti risulta che l'intimazione di pagamento *sub iudice* non è stata recapitata a mezzo ufficiale giudiziario, bensì **a mezzo del servizio postale** (dalla scarsa documentazione depositata dalla resistente si evince infatti che una persona qualificatasi quale “moglie” – di un soggetto nemmeno specificato – ha sottoscritto per ricezione uno stampato che reca un numero riconducibile a quello di una raccomandata, ossia il 79954421904-0): trovano perciò applicazione, *ratione temporis*, le modifiche introdotte nel 2008 alla **legge n. 890/1982**, secondo le quali, in caso di consegna a **persona diversa dal destinatario** (anche di famiglia) va inviata **una seconda raccomandata informativa** (c.d. C.A.N.).

Affermata la proponibilità/tempestività dell'impugnazione può procedersi alla verifica dell'eccezione di prescrizione, richiamate le sequenze temporali di cui sopra: contributi relativi ad anni che vanno dal 1985 al 1994, cartella di pagamento del 2001, intimazione di pagamento del 2007 (ritualmente notificata, stante la normativa dell'epoca), intimazione di pagamento del 2013 (mai ritualmente notificata, come appena esaminato).

Il tema della prescrizione applicabile in caso di **cartella esattoriale non opposta** ha trovato nel tempo soluzioni giurisprudenziali divergenti; la questione non attiene tanto, a ben vedere, al fatto che la cartella sia o meno un *titolo esecutivo* bensì se ad essa, ove divenuta *definitiva* causa



mancata impugnazione, possa o meno applicarsi, analogicamente, la prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. (c.d. *actio iudicati*); una giurisprudenza di legittimità risalente aveva escluso, in generale, questa possibilità (Cass. n. 285/1968); ma negli anni, in riferimento a varie casistiche concrete, compreso quella della cartella esattoriale, i giudici di merito (ordinari e tributari) e quelli di legittimità non hanno ancora trovato un univoco assestamento.

Nello specifico *sub iudice*, Equitalia ha citato un precedente del 2011, col quale la Cassazione, apparentemente richiamando se stessa, aveva perentoriamente affermato la prescrizione decennale, sulla base del sintetico assunto della natura dell'atto (cartella = titolo esecutivo). In altri casi, invece (in casistiche perfettamente analoghe alla cartella, quale l'ingiunzione di pagamento) la S.C. aveva escluso l'applicabilità della prescrizione di cui all'art. 2953 c.c., in favore di quella propria del diritto conteso, ai sensi dell'art. 2934 c.c. (si vedano sul punto, diffusamente in parte motiva, Cass. sez. V, n. 11380/2012 e n. 12263/2007).

Come altri giudici di merito, civili, tributari e del lavoro (si veda, solo tra altre, Trib. Catania, sez. L., n. 1510/2014) anche l'odierno ritiene che la cartella esattoriale non possa essere equiparata ad un provvedimento giurisdizionale, ma che sia **piuttosto assimilabile proprio all'ingiunzione fiscale** (sulla quale invece la giurisprudenza di legittimità sembra aver trovato un assestamento, con principi condivisi anche dalla sez. civile della locale Corte d'appello, nel caso d'ingiunzione di cui al R.D. 639/1910); infatti, al pari dell'ingiunzione fiscale, anche la cartella esattoriale è espressione del potere d'accertamento e di autotutela (nel senso più ampio del termine) della P.A., e dunque è un atto amministrativo (che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto), **priva dell'attitudine ad acquistare l'efficacia del giudicato** (si veda ancora già citata Cass. sez. V, n. 12263/2007).

Sulla predetta scia anche di recente **specifica** ed autorevole giurisprudenza di merito ha ritenuto che, nel caso di cartella afferente contributi previdenziali non pagati, **il termine prescrizione è quello quinquennale previsto dalla normativa di settore**, essendo inapplicabile analogicamente il termine decennale invocato dall'Agente della riscossione; la decisione (Corte d'appello di Lecce sez. L., n. 668 del 14.3.2014) è particolarmente meditata, ed anche all'odierno giudicante appare maggiormente condivisibile, sulla scorta di quanto già espresso nei paragrafi precedenti; si riproduce testualmente un passaggio particolarmente condiviso della sentenza in parola: **"questa Corte non ignora il proprio precedente citato dalla società Equitalia ma, alla luce di un più approfondito esame della materia, non può che ritenere che solo il credito derivante da una sentenza passata in giudicato si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c. (che, in quanto norma di carattere eccezionale, non può estendersi per analogia a casi semplicemente assimilabili), mentre, se la definitività del credito non deriva da**



